

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - FINALITA' E PARTECIPAZIONE

Art. 1 - IO AMO L'ITALIA

E' costituita una Associazione con la denominazione:

"IO AMO L'ITALIA"

con sede in Fabbrica di Roma, Circonvallazione Dalla Chiesa n. 95.

L'Associazione ha il seguente oggetto, svolge l'attività di seguito descritta e persegue lo scopo che viene così enunciato.

Io amo l'Italia (Ali) è un movimento politico che opera per creare un fronte unitario di tutti gli italiani perbene e di buona volontà determinati ad essere i Protagonisti della riforma etica dell'Italia sulla base di quattro pilastri:

1) Il riconoscimento della verità storica delle radici giudaico-cristiane della civiltà laica e liberale dell'Europa.

2) L'amore per l'Italia, concepita come la nostra casa comune.

3) La fede nei valori non negoziabili che sostanziano l'essenza della nostra comune umanità (sacralità della vita, dignità della persona, libertà di scelta).

4) La certezza delle regole che sostanziano diritti e doveri che garantiscono e vincolano tutti indistintamente.

Io amo l'Italia (Ali) persegue tre obiettivi strategici:

1) La riforma etica della cultura politica e delle istituzioni dello Stato per affrancarci dalla mercificazione e dalla consorteria del potere, affinché siano autenticamente al servizio dei cittadini operando per l'interesse locale e nazionale degli italiani.

2) Un nuovo modello di sviluppo che prende atto della necessità di superare la crisi strutturale della finanza e dell'economia capitalista appiattiti sul materialismo, sul consumismo e sul profitto come fine a se stesso; che s'ispira all'economia sociale di mercato che mette al centro il libero imprenditore limitando la presenza dello Stato e delle istituzioni a garanti del rispetto delle regole, perseguendo il traguardo del bene comune.

3) Un nuovo modello sociale che mette al centro la persona come depositario dei valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà; contestualizza

l'emergenza del lavoro nella scelta di fondo di una qualità della vita che consenta noi e i nostri figli di rigenerare nuova vita, ponendo un argine all'eccidio-suicidio demografico che sta portando al declino della società autoctona e della civiltà dell'Italia e dell'Europa; mette al centro la promozione della cultura della vita sostenendo la famiglia naturale, incentivando la maternità e la natalità; favorisce un'educazione olistica che emancipi i giovani affinché diventino gli autentici "Protagonisti del presente" assicurando che apprendano una conoscenza corretta e responsabile, che corrisponda ai valori non negoziabili in cui si crede, che si traduca in un posto di lavoro concepito come diritto-dovere per contribuire con le opere buone alla costruzione di una società che persegue il bene comune; afferma una scelta di vita più sobria e più sana, dove la felicità risiede nella dimensione dell'essere, piuttosto che dell'avere e dell'apparire.

Scopo dell'Associazione è anche quello di dar vita a strutture atte a promuovere corsi di formazione per la riforma etica della cultura politica in Italia; corsi di formazione culturali e professionali sulla identità nazionale, cittadinanza e integrazione; nonché organizzare eventi pubblici o privati, culturali o politici; di assumere l'iniziativa di coordinamento di un ufficio legale, di consulenza e di soccorso per la difesa dei diritti fondamentali dell'uomo, a cominciare dal diritto alla vita e della libertà religiosa e d'espressione in Italia e ovunque nel mondo; di progettare, realizzare e gestire pubblicazioni cartacee (quotidiani e riviste) e siti web di qualunque specie e natura, ed ogni altra analoga risorsa, attuale o futura, presente nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, Internet e telefonia mobile. A tal fine l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività necessaria o opportuna per la realizzazione dell'oggetto sociale quale, esemplificativamente: l'assunzione della titolarità del trattamento anche elettronico dei dati personali e la gestione dei rapporti con l'autorità garante; l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari e l'assunzione di personale di concetto, tecnico, amministrativo o comunque necessario alla gestione dell'insieme delle attività dell'Associazione.

L'Associazione gestisce il sito "IO AMO L'ITALIA", o altro sito analogo e/o di contenuti o finalità compatibili o corrispondenti con i fini dell'Associazione.

La gestione di detto sito è intesa sotto ogni profilo: contenuti, aderenti (utenti registrati e non).

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà organizzare in conformità a quanto previsto dalla legge, raccolte anche pubbliche di fondi con le modalità previste da apposito regolamento, approvato dal Presidente Nazionale.

Art. 2 - Soci

Sono soci di Io Amo l'Italia le cittadine e i cittadini italiani che, sottoscrivendo liberamente l'adesione al movimento, ne facciano domanda e abbiano compiuto i 16 anni di età.

L'adesione, libera e volontaria, comporta la condivisione dei principi e dei programmi di Io Amo l'Italia e del presente Statuto, e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi.

Gli aderenti, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, prendono parte liberamente a tutte le attività di Io Amo l'Italia, esercitano i diritti di elettorato attivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, e partecipano alle consultazioni e alle iniziative di democrazia diretta previste dall'art. 4.

Art. 3 - Modalità di adesione

La richiesta di adesione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l'adesione.

Le modalità e le procedure per l'adesione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito Regolamento.

Lo stesso Regolamento disciplina le modalità di adesione attraverso Internet.

Art. 4 - Diritti e Doveri dei Soci

I soci si dividono in ordinari, protagonisti e onorari. Sono soci ordinari di Io Amo l'Italia coloro che ne facciano esplicita richiesta nei modi e nelle forme stabilite da apposito Regolamento e che versino la quota associativa fissata annualmente.

Il socio ordinario acquisisce la qualifica di socio protagonista con il diritto di elettorato attivo e

passivo dopo aver sottoscritto l'adesione a Io amo l'Italia per due anni di seguito.

Sono soci onorari le personalità che si sono distinte per pubblico riconoscimento in attività culturali e di particolare rilievo nell'interesse della associazione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa e la loro nomina viene effettuata dal Presidente Nazionale anche su indicazione degli organi nazionali e periferici.

L'iscrizione all'Associazione - libera, volontaria e di durata annuale - comporta la condivisione dei principi e dei programmi di Io Amo l'Italia, l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi direttivi. Ogni associato si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri associati.

Gli associati, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attività di Io amo l'Italia a esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne a Io Amo l'Italia secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari. La richiesta di associazione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l'associazione.

Le modalità e le procedure per l'associazione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito Regolamento.

Lo stesso Regolamento disciplina le modalità di associazione attraverso Internet.

Per coloro che ricoprono incarichi all'interno del Movimento o sono membri degli organi del Movimento non è prevista la corresponsione di un compenso, salva diversa disposizione del Presidente Nazionale.

Art. 5 - La Commissione di garanzia

L'Ufficio di Presidenza (art.17) nomina la Commissione di garanzia alla quale è devoluta la competenza a decidere in unica istanza sulle controversie relative alla assunzione della qualifica di Socio, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota.

La Commissione di garanzia è composta da 3 membri.

La Commissione opera secondo le procedure definite da apposito Regolamento.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di aderente o di associato a Io Amo l'Italia si perde con effetto immediato:

a. per dimissioni, presentate per iscritto, debitamente firmate e inviate alla sede centrale. Il Responsabile Adesioni provvede a darne comunicazione agli Organi periferici interessati;

b. per decadenza, a seguito di mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti dall'apposito Regolamento;

c. per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare.

Coloro che siano stati iscritti in qualità di soci nei tre anni precedenti, e abbiano perso tale qualifica per decadenza a causa di mancato rinnovo, dimissioni, o provvedimento disciplinare, qualora intendano nuovamente aderire o associarsi, hanno l'obbligo di segnalare tale circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche interne a Io Amo l'Italia per i 12 (dodici) mesi successivi alla reinscrizione.

La mancata segnalazione di cui al precedente comma è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, è causa di nullità della domanda stessa.

Art. 7 - Esercizio dei diritti associativi

Il diritto di elettorato attivo e passivo viene esercitato dai soci che abbiano sottoscritto l'adesione a Io Amo l'Italia almeno per 2 (due) anni consecutivi, acquisendo la qualifica di socio protagonista.

Nelle assemblee territoriali i diritti di elettorato attivo dei soci protagonisti sono esercitati nell'ambito del Comune, della Provincia e della Regione di residenza.

In caso di trasferimento di residenza anagrafica, aderenti e associati sono tenuti a informare il Responsabile Adesioni che provvede alle necessarie comunicazioni agli Organi territoriali di provenienza e di destinazione.

Art. 8 - Quote associative

L'Ufficio di Presidenza, entro il mese di settembre di ogni anno, determina l'ammontare delle quote

associative per l'anno successivo.

Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci protagonisti in regola con il versamento della quota per l'anno in corso.

**Art. 9 - Pubblicità e aggiornamento
dell'elenco dei soci**

L'elenco degli aderenti e degli associati non è segreto. Tutte le operazioni riguardanti le adesioni e i rinnovi sono svolte dal Responsabile Adesioni nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Con apposito Regolamento sono stabilite le modalità di comunicazione dei dati relativi ai soci fra il Responsabile Adesioni e le sedi territoriali di Io Amo l'Italia, nonché tra il Rappresentante Adesioni e gli eletti di ALI per i rispettivi ambiti territoriali.

Art. 10 - Organo ufficiale del movimento

Il sito internet www.ioamolitalia.it è l'organo ufficiale del movimento. Le comunicazioni che pervengono dagli organi nazionali e pubblicate sul sito hanno valore di comunicazione ufficiale nei confronti dei soci ed acquistano efficacia a tutti gli effetti di legge.

Il direttore responsabile del sito viene nominato dal Presidente nazionale che assume la carica di direttore editoriale. Tutto quanto non previsto sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 11 - Denominazione e simbolo del movimento

La denominazione Io Amo l'Italia può essere utilizzata anche nel suo acronimo ALI.

L'Associazione è contrassegnata dal simbolo come risultante dalla seguente descrizione: "circonferenza di colore nero, che delimita un campo bianco su cui compare la bandiera italiana, leggermente ondeggiante, con i colori verde, bianco e rosso, con asta di colore azzurro e con al centro una croce gialla che si estende dal suo lato superiore a quello inferiore e dal suo lato destro a quello sinistro, recante nella parte inferiore del campo bianco la scritta in carattere stampatello maiuscolo di colore nero: IO AMO L'ITALIA" e con facoltà del titolare del marchio e dei soggetti cui lo stesso ne concederà l'utilizzo di aggiungervi la denominazione geografica corrispondente alla Regione, Provincia o Comune di appartenenza.

TITOLO II - GLI ORGANI E LA STRUTTURA

Capo I - Gli organi e la struttura nazionale

Art. 12 - Organi nazionali

Sono organi nazionali del Io Amo l'Italia:

- il Congresso nazionale
- il Presidente nazionale
- l'Ufficio di Presidenza
- il Coordinatore Nazionale
- la Commissione per la riforma etica delle istituzioni
- la Consulta Nazionale
- la Consulta dei Parlamentari nazionali ed europei
- il Segretario amministrativo nazionale
- le Commissioni Consultive

I membri degli organi nazionali vengono scelti tra i Soci protagonisti del Movimento, fatta eccezione per le Commissioni Consultive che possono prevedere al loro interno figure specifiche non socie.

Art. 13 - Il Congresso nazionale

Il Congresso Nazionale è la più alta assise del Movimento, indirizza attraverso mozioni non vincolanti e sottoscrive la linea politica di Io Amo l'Italia. Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 3 (tre) anni; è convocato dal Presidente nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno. Il Congresso nazionale è altresì convocato entro 30 (trenta) giorni quando ne faccia richiesta all'Ufficio di Presidenza almeno il 40% (quaranta per cento) dei membri soci degli Organi Nazionali.

Art. 14 - Composizione del Congresso nazionale

Partecipano con diritto di voto al Congresso nazionale i soci protagonisti che siano:

- a. delegati eletti nei Congressi provinciali sulla base del numero dei soci protagonisti;
- b. membri soci degli Organi Nazionali

In ogni caso, possono assistere tutti i Soci in regola con le quote associative.

Art. 15 - Svolgimento del Congresso nazionale

Il Congresso nomina il Presidente del Congresso, l'Ufficio di Presidenza, i componenti dei seggi.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un quorum di presenti o di voti.

Il Regolamento del Congresso nazionale definisce le

modalità di svolgimento, di elezione, di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

Art. 16 - Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale di Io Amo l'Italia è eletto dal Congresso nazionale con apposita votazione, anche peralzata di mano, secondo le modalità che verranno individuate nel Regolamento congressuale e resta in carica fino alle sue dimissioni.

Il Presidente nazionale, nell'ambito delle sue prerogative di controllo e uniformandosi allo spirito di tutela del movimento nella sua interezza, ha diritto di veto e di censura su ogni Organo e socio del Movimento.

Ha la rappresentanza politica del partito, lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali, ne dirige l'ordinato funzionamento e la definizione delle linee politiche e programmatiche, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, la Direzione nazionale e gli altri Organi Nazionali e ne stabilisce l'ordine del giorno. Procedo alle nomine degli Organi di partito e, sentito l'Ufficio di Presidenza, decide secondo le modalità previste dallo Statuto, ne approva i regolamenti.

Quando le circostanze lo richiedono, le riunioni possono aver luogo anche tramite collegamenti telefonici e sistemi multimediali quali audio o videoconferenze; in casi del genere, omessa qualsiasi formalità, le convocazioni possono avvenire anche via sms e le deliberazioni sono comunque valide qualora alla riunione abbia partecipato la metà più uno dei membri. E' conferito al Presidente Nazionale in via esclusiva il potere di utilizzare i contrassegni elettorali di Io Amo l'Italia e le sue trasposizioni territoriali, di presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede nazionale e locale; le funzioni connesse a tali attività possono essere svolte a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati.

Il Presidente può nominare un portavoce e un responsabile per l'ufficio stampa.

Il Presidente Nazionale indica le direttive e gli indirizzi al Segretario amministrativo nazionale in ordine all'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi e per la corretta gestione amministrativa di Io Amo l'Italia, per la redazione del rendiconto economico dell'esercizio e la

predisposizione del bilancio preventivo, entrambi da sottoporre alla sua approvazione.

Detta inoltre al Segretario amministrativo nazionale le direttive e gli indirizzi per la raccolta e la gestione dei fondi, ivi compresi quelli destinati alle campagne elettorali.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente nazionale, l'Ufficio di Presidenza provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario alla convocazione del Congresso nazionale.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente nazionale, salvo sua diversa disposizione, l'Ufficio di Presidenza convoca immediatamente il coordinatore nazionale che ne assume le funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione, ivi compresa la gestione del simbolo del Movimento.

In tal caso, le decisioni che si rendessero necessarie sono prese a maggioranza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 17 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza, nominato dal Presidente nazionale, ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed è così composto:

- segretario generale;
- consigliere economico;
- consigliere giuridico;
- consigliere politico;
- consigliere estero;
- consigliere Enti locali;
- coordinatore nazionale;
- capigruppo di Camera e Senato;
- rappresentante degli eletti al Parlamento Europeo.

Il Presidente nazionale ha facoltà di variare il numero e la composizione a suo insindacabile giudizio.

Il Presidente nazionale, nella formazione dell'ordine del giorno, può prevedere, in relazione ai singoli argomenti da trattare, l'invito a partecipare ai lavori anche ad altri soggetti in base al loro incarico istituzionale o di partito.

Art. 18 - Il Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale, nominato dal Presidente nazionale sovrintende all'organizzazione nazionale e periferica del partito ed a tutta l'attività della struttura nazionale e degli organi territoriali.

E' coadiuvato dal Responsabile Nazionale Organizzazione ed Elettorale, dal Responsabile Nazionale Adesioni, nominati dal Presidente nazionale.

Art. 19 - Commissione nazionale per la riforma etica delle istituzioni

La commissione nazionale per la riforma etica delle istituzioni è presieduta dal Presidente nazionale ed è da lui nominata con numero variabile dei componenti a seconda dell'assegnazione delle competenze.

Essa concorre alla definizione delle proposte programmatiche volte alla riforma etica delle istituzioni, secondo gli indirizzi politici dettati dal Presidente nazionale; ha funzioni consultive e propositive non vincolanti.

Esso può avvalersi delle commissioni di cui all'art. 24. La Commissione nazionale per la riforma etica è convocata dal Presidente nazionale di norma una volta a trimestre e si riunisce ogni volta ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

Art. 20 - La Consulta nazionale

La Consulta nazionale è presieduta dal Presidente nazionale ed è composta da 35 (trentacinque) membri eletti dal Congresso, eventualmente anche con liste prevalentemente bloccate, e dai Coordinatori Regionali nominati.

La consulta nazionale, quale espressione diretta del territorio, ha il compito di recepire, valutare e trasferire e trasferire le istanze e le esigenze dei territori. Può esprimere orientamenti e pareri su singole questioni inerenti la situazione politica dei territori stessi.

La Consulta nazionale viene convocata dal Presidente Nazionale e si riunisce di norma almeno una volta all'anno.

Art. 21 - La Consulta dei Parlamentari

E' costituita una Consulta dei Parlamentari nazionali ed europei eletti da Io Amo l'Italia. Si riunisce almeno due volte l'anno, convocata dal Presidente nazionale. Ha funzioni consultive. Esprime orientamenti e pareri su singole questioni inerenti la situazione politica e l'azione del Governo.

Art. 22 - La Consulta delle Regioni

I Coordinatori regionali e i loro Vice, costituiti in Consulta nazionale, sono periodicamente convocati dal Presidente Nazionale. Alle riunioni partecipano gli

Organi che il Presidente Nazionale riterrà opportuni.

Art. 23 - Il Segretario amministrativo nazionale

Il Segretario amministrativo nazionale e in sua assenza il suo Vice hanno la legale rappresentanza congiunta e disgiunta di Io Amo l'Italia di fronte ai terzi e in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi nazionali e regionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e agiscono dietro espressa direttiva e indirizzo del Presidente Nazionale. Sono abilitati alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

Il Segretario amministrativo nazionale è nominato, con il suo Vice, dal Presidente Nazionale. Partecipano ai lavori dell'Ufficio di Presidenza per le parti di loro competenza.

Art. 24 - Consulte tematiche

Il Presidente Nazionale può costituire delle Consulte che riprendono le aree tematiche delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati.

Le Consulte avranno il compito di approfondire e dibattere le singole questioni, fornire pareri, esaminare e formulare proposte.

Il Presidente Nazionale ne nomina i Presidenti; ne definisce e ne nomina la struttura.

Capo II - Candidature.

Art. 25 - Candidature

Elezioni nazionali ed europee

- Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono stabilite dal Presidente nazionale sentito l'Ufficio di Presidenza, e formalizzate dal Coordinatore Nazionale.

Elezioni regionali

- La candidatura a Presidente di Regione è stabilita dal Presidente nazionale sentito l'Ufficio di Presidenza, sentito il Coordinatore regionale, ed è formalizzata dal Coordinatore Nazionale. Allo stesso modo si procede per le candidature nelle liste per la quota maggioritaria.

Le candidature nelle liste per la quota proporzionale sono di competenza del Coordinatore regionale d'intesa con il suo Vice vicario, sentiti i Coordinatori provinciali, e sono approvate dal Coordinamento regionale a maggioranza qualificata dei due terzi.

In caso di mancata intesa o di mancata approvazione,

la decisione spetta al Presidente Nazionale.

Elezioni provinciali

- La candidatura a Presidente di Provincia è stabilita dal Presidente Nazionale, sentiti il Coordinatore regionale e provinciale.

Le candidature nelle liste e collegi provinciali vengono stabilite congiuntamente dal Coordinatore e dal Vice coordinatore regionale, su proposta del Coordinatore provinciale, ratificata a maggioranza semplice dal Coordinamento provinciale.

In caso di mancato accordo tra i Coordinatori a livello provinciale o regionale, decidono i relativi Coordinamenti a maggioranza qualificata dei due terzi.

In caso di ulteriore mancata intesa o di mancata approvazione, la decisione spetta al Presidente Nazionale.

Elezioni dei Comuni capoluogo

- La candidatura a Sindaco di Comune capoluogo è stabilita dal Presidente Nazionale, sentito il Coordinatore regionale, provinciale e del capoluogo. Le candidature nelle relative liste comunali sono stabilite congiuntamente dal Coordinatore e dal Vice coordinatore regionale, su proposta congiunta del Coordinatore provinciale e del capoluogo e relativi ratificata a maggioranza semplice dal Coordinamento provinciale.

In caso di mancato accordo tra i Coordinatori a livello provinciale o regionale, decidono i relativi Coordinamenti a maggioranza qualificata dei due terzi.

In caso di ulteriore mancata intesa, la decisione spetta al Presidente nazionale.

Elezioni dei Comuni non capoluogo

- La candidatura a Sindaco di Comune dove vige il sistema elettorale maggioritario è stabilita dal Coordinatore provinciale, d'intesa con il Coordinatore Comunale.

In caso di mancata intesa, decide il Coordinamento provinciale a maggioranza qualificata dei due terzi.

La candidatura a Sindaco di Comune dove vige il sistema elettorale proporzionale è stabilita dal Coordinatore provinciale, d'intesa con il Coordinatore Comunale. In caso di mancata intesa, decide il Coordinamento provinciale, a maggioranza

qualificata dei due terzi. La proposta di candidatura è ratificata dal Coordinatore regionale.

In caso di mancata intesa, in entrambi i livelli, decide il Coordinamento regionale a maggioranza semplice. Allo stesso modo si procede per le relative liste comunali.

Elezioni circoscrizionali

- La candidatura a Presidente di Circoscrizione è stabilita dal Coordinatore Provinciale, d'intesa con il relativo Coordinatore Comunale, sentiti gli eventuali responsabili circoscrizionali.

In caso di mancata intesa, decide il Coordinamento provinciale a maggioranza semplice. Allo stesso modo si procede per le relative liste.

In ogni caso, l'Ufficio di Presidenza può designare fino a un massimo del 5% (cinque per cento) dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e dei Comuni capoluogo.

Nel caso in cui si debba raggiungere un'intesa con altre forze politiche per esprimere una candidatura a Sindaco o a Presidente di Provincia, è sempre necessario che l'intesa raggiunta a livello territoriale sia ratificata dal Presidente Nazionale o da un suo Delegato.

Capo III - Organi e Strutture regionali, provinciali e comunali

Art. 26 - Il Coordinatore regionale

Il Coordinatore regionale è nominato direttamente dal Presidente nazionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, nei giorni immediatamente successivi alla sua elezione. Il Coordinatore regionale svolge la sua attività d'intesa con il proprio Coordinamento Regionale, presiede il Coordinamento regionale, e coordina l'attività dei Coordinamenti provinciali e dei Comuni capoluogo di Provincia.

Art. 27 - Il Coordinamento regionale

Il Coordinamento regionale è nominato dal Coordinatore regionale entro 15 (quindici) giorni dalla sua nomina. La nomina è ratificata dal Coordinatore Nazionale.

E' composto, in base alle esigenze e alle dimensioni territoriali, da un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 20 (venti) componenti.

Ne sono membri di diritto il Capo gruppo e il Vice capogruppo al Consiglio regionale, il Segretario amministrativo regionale e il Responsabile Giovani ALI

a livello regionale (scelto autonomamente secondo le modalità regolamentari dell'Organizzazione giovanile).

Qualora non ne facciano parte ad altro titolo, partecipano senza diritto di voto anche i Coordinatori provinciali e i membri della Direzione nazionale residenti nella Regione.

Il Coordinamento regionale approva i programmi elettorali relativi al territorio, e definisce gli indirizzi politici del gruppo di Io Amo l'Italia nel Consiglio regionale.

Il Coordinamento regionale decide a maggioranza nei casi di mancata intesa tra il Coordinatore ed i Coordinatori Provinciali.

Ove il Coordinamento regionale non sia in grado di deliberare con le maggioranze richieste, la decisione è demandata al Coordinatore nazionale.

Art. 28 - Province

A ogni Provincia corrisponde un Coordinamento Provinciale.

Art. 29 - Il Congresso provinciale

Il Congresso provinciale è convocato ogni 3 (tre) anni, e in ogni caso in occasione dell'indizione del Congresso nazionale; può essere altresì indetto per gravi e comprovati motivi dall'Ufficio di Presidenza, su indirizzo del Presidente nazionale.

Il Congresso provinciale si svolge per partecipazione diretta o per delegati, nelle forme stabilite dal regolamento congressuale che può prevedere il voto ponderato degli eletti, che complessivamente non può rappresentare una quota superiore al 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

Il Congresso provinciale elegge il Coordinatore provinciale e i membri del Coordinamento Provinciale, e i delegati al Congresso nazionale secondo le modalità indicate dal Regolamento del Congresso.

Art. 30 - Il Coordinatore provinciale

Il Coordinatore provinciale e il loro relativo Coordinamento Provinciale sono eletti dal Congresso provinciale secondo le modalità individuate nell'apposito Regolamento.

Il Coordinatore provinciale svolge la propria attività d'intesa con il relativo Coordinamento Provinciale, organizza, dirige e promuove le attività del Io Amo l'Italia e dei suoi eletti sul territorio competente,

e nomina - sentito il relativo Coordinamento - i delegati comunali di Io Amo l'Italia nel territorio di competenza come indicato al successivo art. 32.

Art. 31 - Il Coordinamento provinciale

Il Coordinamento provinciale è eletto nelle forme stabilite dall'apposito Regolamento, che può prevedere il voto ponderato degli eletti, che complessivamente non può rappresentare una quota superiore al 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

E' composto, in base alle esigenze e alle dimensioni territoriali, da un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 15 (quindici) componenti.

Ne sono membri di diritto il Capogruppo e il Vice capogruppo al Consiglio provinciale.

Ne è altresì membro di diritto il Responsabile giovani a livello provinciale (scelto autonomamente secondo le modalità regolamentari dell'Organizzazione giovanile).

Ove non ne facciano già parte, partecipano ai lavori (senza diritto di voto) i Parlamentari e i Consiglieri regionali residenti nel relativo territorio.

Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento del Comune capoluogo definiscono gli indirizzi dei gruppi consiliari di Io Amo l'Italia negli enti locali.

Il Coordinamento provinciale decide a maggioranza dei presenti.

Art. 32 - Coordinatore e Congresso comunale

E' previsto un Coordinatore comunale in ogni Comune nel cui territorio siano residenti almeno 10 (dieci) soci. Negli altri Comuni, il Coordinatore provinciale nomina un Delegato comunale.

Il Congresso comunale è convocato di norma ogni 3 (tre) anni, oppure ogni volta che lo richieda il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto al voto.

Al Congresso comunale partecipano tutti i soci Protagonisti residenti nel Comune.

Il Congresso si svolge nelle forme stabilite dal Regolamento congressuale, che può prevedere il voto ponderato degli eletti, che complessivamente non può rappresentare una quota superiore al 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto. Il Congresso elegge il Coordinatore comunale e un Coordinamento comunale composto da non più di 10 (dieci) membri.

Può eleggere anche i delegati al Congresso provinciale.

Il Coordinatore comunale (o, in mancanza, il Delegato comunale) rappresenta il Movimento in sede locale. Il Coordinatore comunale dirige e organizza l'attività politica di Io Amo l'Italia sul territorio, secondo le direttive degli Organi nazionali, regionali, provinciali.

Art. 33 - Coordinatori circoscrizionali

Nei Comuni capoluogo è previsto un Coordinatore circoscrizionale per ciascuna delle Circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio comunale.

Il Congresso circoscrizionale è convocato di norma ogni 3 (tre) anni.

Al Congresso circoscrizionale partecipano tutti i soci Protagonisti residenti nella Circoscrizione. Si svolge per partecipazione diretta, nelle forme stabilite dal Regolamento.

Il Congresso elegge un Coordinatore circoscrizionale e un Coordinamento composto da non più di 5 (cinque) membri.

Il Coordinatore e il Coordinamento circoscrizionale coadiuvano, nel loro territorio, l'attività e le iniziative del Coordinatore e del Coordinamento comunale.

Art. 34 - Attività associativa sul territorio

I soci Protagonisti partecipano alla vita del movimento ed esercitano i loro diritti elettorali a livello comunale e circoscrizionale, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nei Comuni in cui non si raggiunga il numero di 10 (dieci) aderenti previsto dall'art. 32, i diritti elettorali sono esercitati, secondo le modalità previste dal Regolamento, nel Congresso comunale più vicino.

Gli Organi comunali e circoscrizionali favoriscono la massima partecipazione dei cittadini alle attività politiche e organizzative del Movimento.

TITOLO III - LE INCOMPATIBILITÀ

Art. 35 - Incompatibilità

E' emanato un apposito Regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

TITOLO IV - L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 36 - Finanziamento delle attività di Io Amo l'Italia

Le attività di Io Amo l'Italia sono finanziate da:

- quote associative versate da aderenti e associati;
- quote di affiliazione delle altre associazioni riconosciute;
- contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative;

• ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge. L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle Assemblee rappresentative è stabilito dall'Ufficio di Presidenza sentito il Segretario amministrativo nazionale.

L'Ufficio di Presidenza determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi nazionali e periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dal Segretario amministrativo nazionale.

Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli Organi nazionali e locali ed è ripartita tra Sede nazionale e Organi locali secondo le previsioni dell'apposito Regolamento.

La normativa di carattere generale e i criteri di ripartizione tra gli Organi locali sono predisposti con specifico Regolamento.

Art. 37 - Funzioni del Segretario amministrativo

Il Segretario amministrativo e il suo Vice hanno congiuntamente e disgiuntamente la legale rappresentanza del Movimento, e agiscono secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente Nazionale.

In particolare:

- svolgono l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolgono e coordinano le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa di Io Amo l'Italia.
- Eseguono le delibere dell'Ufficio di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.
- Possono compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettuano pagamenti, incassano crediti; possono rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvedono alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.
- Al termine di ciascun anno, che avrà luogo ad ogni 31 dicembre, il Segretario amministrativo e il suo Vice,

nei quattro mesi successivi, redigeranno e sottoporranno al Presidente Nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione.

- Predispongono altresì il bilancio preventivo entro il 31 dicembre che sottoporranno al Presidente Nazionale per l'approvazione. Coordinano inoltre l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali.
- Informano periodicamente l'Ufficio di Presidenza della situazione economico finanziaria del Movimento.
- Predispongono il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Ufficio di Presidenza e dalle norme regolamentari.
- Gestiscono i fondi destinati alle campagne elettorali e predispongono i rendiconti richiesti dalla legge.
- Predispongono le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritengano opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segreteria amministrativa.

Il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Tutte le attività previste dal presente articolo sono svolte dal Segretario amministrativo nazionale e dal suo Vice congiuntamente, a meno di diversa attribuzione da parte del Presidente Nazionale.

Art. 38 - Revisori contabili

I Revisori contabili previsti dalla vigente normativa sono nominati dal Presidente Nazionale nel numero di tre effettivi più di due supplenti.

E' richiesta la qualifica di Revisore contabile iscritto al Registro istituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE.

I Revisori contabili durano in carica 3 (tre) anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.

Art. 39 - Autonomia amministrativa delle Organizzazioni locali

Le Organizzazioni locali e periferiche rette da un Organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dal Segretario amministrativo nazionale e dal suo Vice.

Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.

Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I membri degli Organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.

E' in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
- concessioni di prestiti;
- contratti di mutuo;
- rimesse di denaro all'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutari;
- acquisto di valuta;
- richiesta e rilascio di avallo fideiussioni o altra forma di garanzia.

E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva degli Organi nazionali, che agiscono per mezzo di procuratori speciali.

Art. 40 - Attività negoziale in ambito locale

Ai fini dell'attuazione degli obiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei Coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal Segretario amministrativo regionale, il quale agisce per procura rilasciata dal Segretario amministrativo nazionale e dal suo Vice, secondo quanto specificatamente deliberato dall'Ufficio di Presidenza

e/o dal Presidente Nazionale e previsto dalle norme regolamentari.

La procura conferita ai Segretari regionali non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
- concessioni di prestiti;
- contratti di mutuo;
- rimesse di denaro all'estero;
- apertura di conti correnti all'estero o in valuta;
- acquisto di valuta;
- richiesta e rilascio di avallo fideiussioni o altra forma di garanzia.

Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dal Segretario amministrativo nazionale e dal suo Vice anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici.

TITOLO V - GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE

INTERNA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE -

I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO

Art. 41 - Giurisdizione esclusiva

I soci a Io Amo l'Italia e i rappresentanti delle Associazioni affiliate secondo i termini dell'apposito Regolamento sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento, l'applicazione dello Statuto, i rapporti di Io Amo l'Italia con le Associazioni, nonché i rapporti tra queste ultime.

Art. 42 - Collegio nazionale dei Probiviri

Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri effettivi nominati dal Presidente nazionale più 2 (due) supplenti.

Possono essere eletti Probiviri solo i soci che abbiano almeno 30 (trenta) anni di età e che non abbiano altri incarichi di partito.

I componenti del Collegio nazionale dei Probiviri restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Presidente Nazionale ne nomina il Presidente. Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno il Segretario.

Il Collegio nazionale dei Probiviri è competente a giudicare:

a. le infrazioni disciplinari commesse dei soci che siano membri degli Organi nazionali e di tutti gli altri soci fino all'elezione dei Collegi Regionali dei Probiviri;

b. i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali e delle Città Capoluogo;

c. i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi di Io amo l'Italia regionali e nazionali;

d. i ricorsi aventi a oggetto conflitti fra organi di Io Amo l'Italia;

e. i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Presidente nazionale;

f. i ricorsi in appello sulle decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.

In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti, il Collegio dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non riconosciuti all'epoca del giudizio.

Art. 43 - Collegio regionale dei Probiviri

Il Collegio regionale dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri effettivi nominati dal Presidente Nazionale più due supplenti.

Restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario del Collegio.

Il Collegio regionale dei Probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado:

a. le infrazioni disciplinari commesse dagli soci di Io amo l'Italia, salvo quanto di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri;

b. le infrazioni alle regole di ratifica commesse da Associazioni;

c. i ricorsi contro la revoca della ratifica di un'Associazione;

d. tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello Statuto, compresi i conflitti fra Organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri;

e. le infrazioni alle regole di ratifica commesse dalle Associazioni, le controversie fra Associazioni che interessino direttamente l'attività politica del Movimento, i ricorsi contro la revoca delle ratifiche delle Associazioni.

Avverso la decisione del Collegio regionale comunicata agli interessati ai sensi dell'apposito Regolamento è consentito appello presso il Collegio nazionale.

Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio nazionale è definitivo.

Art. 44 - Decisioni del Collegio dei Probiviri.

**Impugnazione, Dimissioni o
impedimento permanente**

Il Collegio nazionale dei Probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno 5 (cinque) membri.

Il provvedimento assunto dal Collegio nazionale dei Probiviri è definitivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio nazionale dei Probiviri, questi viene sostituito dal membro supplente; in mancanza, il Presidente nazionale provvederà alla surroga.

Qualora complessivamente i membri del Collegio nazionale fossero meno di 7 (sette) si procede a nomina suppletiva dei componenti mancanti.

Art. 45 - Procedimento disciplinare

Ogni socio che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al competente Collegio dei Probiviri.

Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dall'Ufficio di Presidenza.

Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche. Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 (trenta) giorni per ogni grado di giudizio.

Il termine per le impugnazioni è di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun associato può prenderne visione.

Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di Organi di altre associazioni riconosciute.

Art. 46 - Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

- a. la sospensione;
- b. l'espulsione;
- c. la revoca della ratifica nel caso di infrazione commessa da un'Associazione.

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Equivale all'espulsione la revoca della ratifica di un'Associazione.

Il provvedimento di espulsione o di revoca della ratifica è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 47 - Altri ricorsi

I ricorsi in tutte le materie di competenza del Collegio dei Probiviri possono essere presentati da chiunque sia associato e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di un'associazione affiliata.

I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di 30 (trenta) giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.

I ricorsi per nullità dei Congressi provinciali, comunali e circoscrizionali devono essere presentati, anche a mezzo fax, entro 10 (dieci) giorni dalla data del Congresso a pena di decadenza.

Il Presidente Nazionale approva il Regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 48 - Commissariamento.

Sospensione dall'attività del Movimento

Il Presidente Nazionale può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi nazionali delle Organizzazioni interne del Movimento.

Analogamente il Presidente Nazionale, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi periferici elettivi, sentito il Coordinatore regionale, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un Organo collegiale, la commissione di irregolarità di carattere

amministrativo e la manifesta inadeguatezza a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo.

In casi gravi e urgenti il Presidente Nazionale direttamente, o il Coordinatore Nazionale, possono adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento.

In casi di particolare gravità il Presidente Nazionale può decidere in via immediata di sospendere un associato dall'attività del Movimento.

In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente.

Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla sospensione.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONI INTERNE - ASSOCIAZIONI

Art. 49 - Movimento giovanile

All'interno di Io Amo l'Italia è costituito il Movimento Giovani ALI, unico e unitario.

Possono partecipare all'attività del Movimento giovanile i soci che abbiano compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età e non oltre il compimento del 25° (venticinquesimo) anno di età.

Il Movimento giovanile persegue i medesimi scopi di ALI, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del mondo del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà. Il Regolamento del Movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti all'approvazione della Direzione nazionale.

Art. 50 - Associazioni

Gli aderenti e gli associati ad ALI possono dare vita ad Associazioni a carattere tematico che abbiano come distintivo elemento di aggregazione specifiche connotazioni sociali, culturali, professionali o economiche, oltre che il comune progetto politico per il quale sono costituite.

Esse sono promosse da qualunque associato e devono essere costituite da non meno di 10 (dieci) soci.

Le Associazioni sono costituite nella forma giuridica dell'associazione non riconosciuta, e non possono avere scopo di lucro.

Ogni Associazione può scegliere una sua specifica denominazione.

Coloro che ne sono promotori chiedono che il Coordinamento provinciale del luogo in cui

l'Associazione ha sede ne proceda alla ratifica. Tale procedura deve completarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

La richiesta di ratifica è presentata prima che abbia inizio qualsiasi attività dell'Associazione e contiene l'espressa dichiarazione che la sua presentazione comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto, oltre che di ogni altro atto o Regolamento destinato a disciplinare l'attività del Movimento.

Sono condizioni di ricevibilità della richiesta:

a. l'illustrazione dettagliata del progetto politico culturale per il quale l'Associazione è costituita, oltre che delle principali modalità e dei più significativi mezzi con i quali lo stesso è attuato;

b. l'indicazione del territorio, che non può comunque essere eccedente rispetto a quello del Coordinamento provinciale in cui l'Associazione ha la sua sede;

c. l'adozione da parte dell'Associazione di uno statuto conforme al modello approvato dall'Ufficio di Presidenza;

d. la previsione della libera partecipazione e iscrizione all'Associazione, con il solo limite delle incompatibilità previste per gli aderenti o gli associati al Movimento e l'assenza di distinzione dei diritti e dei doveri in capo ai soci fondatori e ai soci che aderiscano successivamente;

e. la previsione della garanzia della massima libertà di dibattito politico all'interno dell'Associazione e in occasione delle iniziative dalla stessa organizzate o cui la stessa prende parte;

f. la previsione della rappresentatività dell'Associazione da parte di organi democraticamente eletti;

g. l'accettazione dell'obbligo di rinunciare immediatamente a qualunque uso del logo e del nome del Movimento, e di restituire senza indugio, qualora abbia luogo la revoca dell'affiliazione, tutti i documenti di rilevanza politica, i materiali propagandistici, e ogni cosa che contenga l'emblema del Movimento o i segni grafici da esso utilizzati.

Immediatamente dopo la ratifica, il proponente convoca gli aderenti e gli associati all'Associazione dandone previa notizia al Coordinatore provinciale.

In tale prima riunione, gli aderenti e gli associati eleggono il presidente dell'Associazione e ogni altro organo previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, alla presenza di un delegato del Coordinatore provinciale che certifichi la validità del voto.

L'aderente o l'associato che, in conformità a quanto sopra previsto, intende associarsi a più di un'Associazione, non può essere computato agli effetti del raggiungimento del numero minimo dei componenti, salvo che con riferimento all'Associazione da lui indicata anche a tali effetti.

Il Coordinatore provinciale coordina le Associazioni nel territorio di competenza, e ne armonizza l'iniziativa politica. Tali Organi possono proporre la revoca della ratifica all'Organo disciplinare competente.

Le Associazioni hanno autonomia negoziale contabile e amministrativa.

La ratifica dell'Associazione comporta l'adesione, da parte di essa e dei suoi associati, alla linea politica deliberata di Io Amo l'Italia, oltre che l'accettazione del potere di vaglio e di coordinamento della sua azione e della sua iniziativa politica da parte dei competenti Organi nazionali e periferici.

La rappresentanza politica del Movimento sul territorio spetta comunque agli Organi comunali e circoscrizionali, secondo quanto stabilito dagli artt. 32, 33 e 34 del presente Statuto. Gli aderenti e gli associati partecipano alla vita del Movimento ed esercitano i loro diritti elettorali a livello comunale e circoscrizionale, secondo quanto stabilito dall'art. 34.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 51 - Potere regolamentare

Il Presidente Nazionale o suo delegato, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.

Art. 52 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Presidente Nazionale, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Consulta Nazionale e da 150 (centocinquanta) Soci Protagonisti. Devono essere vagliate da una commissione statutaria nominata dal Presidente Nazionale che provvede alla verifica della legittimità delle proposte

e le presenterà al primo congresso utile.

Art. 53 - Cariche dei coordinatori

Con l'approvazione e l'entrata in vigore del presente Statuto, tutti gli organi nazionali, locali e periferici del Movimento, comunque denominati, la cui elezione o assegnazione sia avvenuta precedentemente, si intendono decaduti.

I coordinatori designati o eletti assumono il loro incarico volontariamente salvo diversa indicazione da parte del Presidente di Ali.

I coordinatori designati o eletti a fronte della responsabilità che assumono devono corrispondere dei risultati concreti che realizzano nell'ambito delle mansioni loro assegnate verificabili ogni sei mesi.

Nel caso la verifica desse esito non soddisfacente, il Presidente Nazionale di Ali, sentito il diretto interessato ed acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza, si riserva la facoltà di prendere i provvedimenti ritenuti più opportuni, compresa quella di disporre con proprio provvedimento l'immediata destituzione e la sostituzione con un commissario da esso designato. La carica rimasta vacante e temporaneamente affidata al commissario è riassegnata appena possibile con le modalità e secondo le procedure previste dal presente statuto.

NORME TRANSITORIE

Dall'approvazione del presente statuto e fino al verificarsi delle condizioni oggettive di operatività che consentano l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dei Soci Protagonisti, sono di competenza esclusiva del Presidente Nazionale i seguenti compiti:

- titolarità del simbolo;
- nomina di tutti i componenti degli organi interni del movimento anche adeguandone il numero in caso di necessità oggettive;
- modifiche e integrazioni del presente statuto;
- definizione delle candidature alle elezioni politiche, europee, regionali e amministrative.

F.to Magdi Cristiano Allam

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)